



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Giancarlo De Filippis

Presidente

Dr. Barbara Del Bono

Consigliere

Dr. Mariangela Fuina

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in II grado iscritta al N° 2106 del Ruolo generale dell'anno 2017,
promossa da:

CALISTA ANTONIO, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Leonello
Brocchi;

- impugnante -

CONTRO

C.E.R. Costruttori Edili Riuniti Spa in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Corrado Del Peschio Liberatore;

- impugnata-

OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale deliberato e sottoscritto presso la sede
del Collegio Arbitrale in Pescara, in data 12.11.2016.

Conclusioni delle parti.

Per l'appellante



-Preliminarmente, in relazione alla formalizzazione della querela di falso ex art. 221, comma II, ultimo periodo c.p.c., da parte dell'appellante, disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione del processo sino all'accertamento della falsità della firma apocrifa oggetto di contestazione;

- All'esito, dichiarare la nullità del Lodo arbitrale oggetto d'impugnazione accogliendo, ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c., le domande formalizzate dall'appellante in sede arbitrale, condannando pertanto la società C.E.R. s.p.a. alla liquidazione in favore del Sig. Calista Antonio, dell'importo di €. 34.015,08 oltre interessi legali al tasso di mora a far data dalla maturazione del credito sino al soddisfo, in relazione ai titoli azionati (maggiori costi ed inerenti lavorazioni per l'aumento delle misure complessive relative alle fondazioni, ai muri in cemento armato, ai pilastri, all'aumento del 50% del materiale ferroso utilizzato nelle strutture realizzate), ovvero previa rideterminazione del credito, anche attraverso apposita c.t.u. che codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere di disporre; condannare conseguentemente la società appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio ex art. 91 c.p.c.

Per l'appellata

Voglia l'On. Corte adita, disattesa ogni avversa domanda deduzione eccezione e richiesta, rigettare integralmente il gravame in quanto inammissibile improponibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze del presente grado ed ulteriore condanna dell'appellante ex art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c. nella misura di € 3.000 o in quella diversa, anche maggiore, equitativamente ritenuta.

Fatto e diritto

Il Lodo Arbitrale

L'attuale appellante ha promosso impugnazione per nullità del lodo arbitrale in epigrafe indicato emesso tra le parti nel procedimento dallo stesso instaurato in forza di clausola compromissoria stipulata nel contratto di appalto del 26.10.2009.

In tale procedimento il Calista rappresentando che nel corso della realizzazione dei lavori edili appaltati alla sua Ditta (realizzazione delle opere strutturali in cemento armato per l'edificazione di un fabbricato residenziale in Città Sant'Angelo, località Fonte Umano, in conformità al permesso di costruire n. 20 rilasciato in data 01/04/2009 dal concedente Comune di Città Sant'Angelo, denominato Lotto 37), la società committente C.E.R. s.p.a. aveva richiesto l'esecuzione di lavori supplementari e d'adeguamento sismico, sulla base di una variante progettuale per sopravvenute modifiche architettoniche, approvata dal Comune di Città Sant'Angelo con P.D.C. n. 13 del 10/11/2011 e che a causa di tale variante, la società appaltante aveva dovuto procedere al deposito di un nuovo calcolo delle strutture, in conformità alle sopraggiunte norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (in luogo dell'antecedente disciplina delineata dal D.M. 16 gennaio 1996 e posta a base dell'originario calcolo del cemento armato), con conseguente ed oggettiva modificazione in aumento del quantitativo di armatura superiore, per un quantitativo di ferro complessivo pari a 67.717 kg. (essendosi resa necessaria una modificazione in aumento delle misure complessive relative alle fondazioni, ai muri di cemento armato, ai pilastri ed un aumento del 50% del materiale ferroso utilizzato), come accertato con perizia tecnica del 16 luglio 2015 da parte dell'Ing.



Grazia Porcaro, aveva chiesto il pagamento in suo favore dell'aumento del costo dei lavori pari ad €30.187,00 oltre interessi moratori e maggior danno e dunque per complessivi €. 34.015,08 oltre ulteriori interessi al tasso legale di mora, come precisato nella memoria difensiva del 18/01/2016.

A fondamento della pretesa avanzata poneva anche la clausola di cui al terzo periodo della pag. 1 del contratto d'appalto, a tenore del quale *“l'importo presunto dell'appalto a misura (è) di euro 280.000,00 (duecentottantamila/00). Tale cifra non vincola l'importo finale di contabilità”*.

Aderendo alla domanda di arbitrato la C.E.R. s.p.a. si costituiva nel procedimento arbitrale eccependo come, per espressa disposizione contrattuale (pag. 2 contratto d'appalto, quart'ultimo periodo), l'appaltatrice avesse dichiarato *“... in deroga alle leggi vigenti rinuncia alla revisione prezzi, in quanto ne ha tenuto conto nella formulazione dei prezzi in base ai quali sono pagati i lavori di che trattasi”*. Aggiungeva, inoltre, che il Calista Antonio avesse sottoscritto il nuovo calcolo del cemento armato nella *“Domanda di denuncia dei lavori”* in variante, depositata presso il competente Settore della Provincia di Pescara in data 22/03/2010 (doc. n. 3), così approvando - sostanzialmente per fatti concludenti - la modificazione progettuale sopravvenuta ed i relativi costi supplementari, senza eccepire alcunché.

Il Calista replicava, precisando che - come agevolmente desumibile dalle premesse del contratto d'appalto - la rinuncia alla revisione dei prezzi riguardasse *l'originario contratto d'appalto* basato sulla realizzazione delle strutture in conglomerato cementizio previste dal primo progetto di cui al Permesso di Costruire n. 20 del 1 aprile 2009, non certo la sopravvenuta variante del 10/11/2011, comportante una variazione dei calcoli strutturali in conformità al richiamato D.M. 14/01/2008, entrato in vigore il 01/07/2009. Aggiungeva inoltre il Calista che la variazione dei quantitativi di ferro (ed il conseguente incremento dei costi) si rendeva palese soltanto a seguito della consegna al medesimo appaltatore degli elaborati esecutivi, successivamente al rilascio del menzionato permesso di costruire in variante.

Il Collegio arbitrale, ritenuta superflua la prova orale dedotta dalle parti, a seguito dell'acquisizione dei documenti relativi al rapporto d'appalto e degli elaborati tecnici e provvedimenti amministrativi, fissava la data di discussione orale per il giorno 14/10/2016, previa autorizzazione delle parti al deposito di note difensive e pronunciava il lodo impugnato con il quale rigettava la domanda formulata dal Calista, compensando le spese di lite tra le parti e determinando nella complessiva somma di €. 13.650,00 oltre oneri accessori, il costo di funzionamento del Collegio arbitrale, determinato ai sensi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, ed in esso ricompreso l'importo di €. 1.500,00 per le spese di segreteria, posto solidalmente a carico delle parti in lite, sulla considerazione della prevedibilità dei maggiori costi derivanti dalla sopravvenuta conformazione del progetto al D.M. 14/01/2008, allorché il contratto d'appalto era stato stipulato dalle parti il 26/10/2009, pertanto successivamente all'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale, avvenuta il 01/07/2009, ritenendo irrilevante l'eventuale *“variazione in aumento del costo dei materiali”* ... sia *“alla luce della specifica pattuizione presente nel contratto di appalto del 26/10/2009, per cui «nessuna modifica potrà essere apportata al contratto, né potrà essere provata se non per iscritto”*, in ragione della





quale si era affermato che “ *si può laicamente ritenere che il diritto dell'appaltatore ad ottenere un compenso maggiore di quello originariamente pattuito, ed il correlativo obbligo del committente di corrisponderlo, avrebbero dovuto essere trasfusi in un accordo scritto, altrimenti dovendosi ritenere insussistente il fondamento giuridico, oltre che fattuale, della domanda avanzata dal Calista Antonio – quale appaltatore*” (Lodo arbitrale impugnato, pag. 12, secondo e terzo periodo), sia perché “ *... non può omettersi di considerare che l'appaltatore ebbe a sottoscrivere il nuovo calcolo del cemento armato alla data del 22.03.2010, documento questo allegato al progetto della variante, senza richiedere alcunché al committente, a riprova dell'avere, egli, tenuto conto della nuova modalità costruttiva come di un fatto pacifico, da rispettarsi, ovviamente connesso alle obbligazioni discendenti dalla sottoscrizione del contratto di appalto del 26.10.2009* “

Il presente giudizio di impugnazione del lodo

A fondamento della proposta impugnazione il Calista ha formulato i seguenti motivi.

1) nullità ex art. 829, comma 1, n. 11) c.p.c. per apocriefità della sottoscrizione apparentemente riferibile alla sua persona, apposta in calce alla domanda di denuncia dei lavori in variante presentata dalla committente C.RE.R. Spa alla Provincia di Pescara in data 22.3.2010.

In relazione a tale motivo ha preliminarmente proposto querela di falso, chiedendo la sospensione del presente giudizio, per l'introduzione nella competente sede del giudizio sulla falsità evidenziando l'induzione in errore del Collegio arbitrale giudicante che aveva attribuito valore dirimente al contenuto del “ nuovo calcolo del cemento armato alla data del 22.03.2010, documento questo allegato al progetto della variante” (e costituente atto pubblico trattandosi di dichiarazione asseverata prodotta alla Pubblica Amministrazione dotata di fede privilegiata sia in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale ricevente attestati attraverso l'acquisizione dell'atto e la sua protocollazione (ex D.M. n. 445/2000), sia in relazione al contenuto di “certificazione” della denuncia a fini edilizi ex art. 4 Legge n. 1086/1971 e s.m.i., effettuata dal committente dei lavori e dall'esecutore/costruttore) che tuttavia - una volta esaminato dall'apparente firmatario Sig. Calista Antonio l'originale dell'atto presso gli uffici della Provincia di Pescara, in esito alla lettura del Lodo - era risultato apocrifo, come agevolmente evincibile persino dal raffronto con analogo atto del 24/06/2009, protocollato presso la Provincia di Pescara il 26/06/2009, al n. 2490, relativo alla “*Domanda di denuncia dei lavori*” concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'originario progetto strutturale e con gli altri documenti all'uopo prodotti.

Ha dedotto quindi sotto il profilo rescissorio che, una volta acclarata la falsità della sottoscrizione in parola, la ricostruzione del fatto compiuta dal Collegio Arbitrale - quand'anche con la peculiarità propria dell'odierno giudizio di nullità del Lodo - avrebbe reso necessaria la riconduzione a verità materiale delle travisate circostanze poste a (unico) fondamento della pronuncia gravata, con la constatazione che il Sig. Calista non aveva mai aderito, in alcun modo, a tale diverso computo unilateralmente





disposto dal committente, il quale non potrà beneficiare di alcuna indebita locupletazione a danno dell'appaltatore, stante peraltro la tipicità del contratto d'appalto "a misura" (e non a corpo) intercorso fra le parti.

Ha infine evidenziato che la falsità dell'atto posto a base del lodo, risultava contraddire apertamente con il ragionamento espresso nella medesima decisione arbitrale, consolidato apparendo il principio di inopponibilità all'appaltatore, persino *ex contractu* (come lo stesso Collegio Arbitrale ha ritenuto), di atti modificativi del rapporto negoziale che egli non abbia accettato e sottoscritto, stante la bilateralità dell'inerente vincolo di forma.

2) Nullità ex art. 829 c.3 secondo periodo per violazione delle disposizioni d'ordine pubblico di cui agli artt. 20, 57, 64 e 65 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

A fondamento di tale motivo ha esposto che la circostanza fraudolenta denunciata dal Sig. Calista Antonio recide, comprensibilmente, il sinallagma presupposto dal lodo impugnato, cosicché *"Il committente avendo operato una modifica del progetto in corso d'opera e costringendo l'appaltatore a una spesa maggiore, per il protrarsi dei lavori o per il maggior costo dei materiali e della manodopera impiegata, ha l'obbligo di pagargli un compenso maggiore."*

Ha ulteriormente sottolineato che la medesima lettura del contratto d'appalto del 26/10/2009 stipulato dalle parti non avrebbe in alcun caso portato alle conclusioni cui era pervenuto il Collegio Arbitrale, posto che l'inciso *"La ditta Calista Antonio in deroga alle leggi vigenti rinuncia alla revisione prezzi, in quanto ne ha tenuto conto nella formulazione dei prezzi in base ai quali sono pagati i lavori di che trattasi"* contenuto nel contratto andava correlato proprio ai lavori di che trattasi richiamati a pag. 1, nell'epigrafe contrattuale (*"La ditta CER SPA ha ottenuto dal Comune di Città S. Angelo permesso di costruire n. 20 rilasciato il 01.04.2009 per la costruzione di un lotto in località Fonte Umato denominato Lotto 37"*), e quindi al permesso di costruire n. 20/2009, eterointegrato *ex lege* (artt. 20, 57, 64 e 65 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dagli atti tecnici, dalla denuncia dei lavori e dal computo dei quantitativi e delle misure (art. 65, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 cit.) con la conseguenza che il nuovo e diverso COMPUTO di cui alla Denuncia in variante del 22/03/2010 costituiva pertanto altro rispetto al vincolo contrattuale richiamato, ed in particolare alla deroga al criterio legale di revisione dei prezzi, incentrato sull'originario oggetto contrattuale.

Ha precisato che diversamente opinando, l'appaltatore *bypassato* dalla suddetta falsità documentale si vedrebbe fraudolentemente esposto non già ad una qualunque variazione, ma ad un rischio illimitato di essere assoggettato ad una rudimentale *condizione meramente potestativa*, incompatibile con qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive, laddove si ritenesse che le modifiche del titolo abilitativo edilizio (composto, come osservato, anche dagli allegati ex art. 65, comma 3, T.U. Edilizia, disposizione che costituisce precipua norma di ordine pubblico *"di direzione"* e *"tecnologico"*, volta alla salvaguardia di interessi delineati da norme primarie, quali





l'assetto del territorio e l'incolumità delle persone), non modificchino l'oggetto del contratto d'appalto basato su un distinto titolo amministrativo e su una diversa impostazione progettuale, facendo da ciò discendere la nullità del Lodo Arbitrale che, attraverso un'operazione logica *per saltum*, aveva obliterato la diversità sostanziale fra il primo ed il secondo permesso di costruire (rispettivamente integrati dai distinti elaborati tecnici e di computo in questione), ignorando *la diversità oggettiva* costituita dalla seconda "Domanda di Denuncia dei Lavori", per omologarla *tout court* al preesistente vincolo contrattuale, ponendosi così in aperta contrarietà all'ordine pubblico menzionato, con conseguente penalizzazione della posizione dell'appaltatore, indebitamente relegato in un ambito di *onnicomprendività* che né il contratto d'appalto, né gli atti tecnici ed estimativi, né le disposizioni edilizie d'ordine pubblico, rendevano plausibile sul piano giuridico e delle conseguenze negoziali.

Nel costituirsi in giudizio l'appellata ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del gravame.

Quanto al primo motivo ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità del motivo per insussistenza di contrasto alcuno nel corpo del lodo essendosi ivi vagliate, alla luce della scrittura privata di appalto, le opposte ragioni delle parti con motivazione precisa, puntuale e dettagliata scrutinando la fattispecie sia dall'angolazione della dedotta applicazione dell'art. 1664 c.c. sia sotto il profilo delle previsioni contrattuali pattuite a tenore delle quali "alcuna modifica può essere apportata al contratto né essere provata, se non in forma scritta", costituente il punto dirimente della decisione, valorizzando da un canto la circostanza che della variazione del progetto il Calista era consapevole (potendo sollecitare conseguentemente una nuova pattuizione sulle lavorazioni e sul prezzo) sin dal deposito del nuovo calcolo del cemento armato, allegato al progetto in variante del 22.3.2010 e dall'altro che neppure dopo il rilascio della concessione edilizia aveva comunicato per iscritto eventuali variazioni che avrebbe voluto apportare al contratto.

Ha poi contestato la proposta querela di falso evidenziando la intrinseca contraddizione tra la denunciata falsità del documento, da questi espressamente riconosciuto come a sua firma negli atti del giudizio arbitrale e posto a fondamento della propria richiesta di pagamento del maggior prezzo.


In relazione al secondo motivo ne ha parimenti contestato l'ammissibilità evidenziando che le norme in materia edilizia non sono di ordine pubblico ma al più norme imperative e che comunque era da escludersi che la materia sottoposta al giudizio arbitrale e limitata al pagamento del richiesto corrispettivo potesse essere sussunta nel concetto di ordine pubblico (laddove quest'ultimo venga ritenuto posto a fondamento della normativa edilizia) le cui disposizioni erano state rispettate dal costruttore nella conformazione dell'immobile.

Ha invocato infine la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cc.1 e 3 c.p.c. e relativa al

All'udienza del 22.6.2021 tenuta con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione





L'impugnazione è inammissibile.

Va premesso che la particolare struttura del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale impone in una prima fase, quella rescindente, di procedere all'accertamento della eccepita nullità del lodo. In questa fase, non è consentito alla Corte d'Appello di procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri. Solo nella seconda eventuale fase rescissoria, che fa seguito all'annullamento il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte (Cass. Ord. n. 9387 del 2018).

Nella fattispecie l'attuale impugnante pone innanzitutto a fondamento della nullità del lodo il vizio di cui all'art. 829 c.1.n.11 c.p.c. eccependone l'intrinseca contraddittorietà in ragione della valutazione di prove di cui deduce la falsità e per il quale chiede di essere autorizzato a presentare querela di falso, con conseguente sospensione del presente giudizio.

Anche la più recente giurisprudenza, ha ribadito che la contraddittorietà cui fa riferimento l'art 829 n. 11 cpc va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr Cass Civ, Sez VI, 12.1.2021 n. 291; Corte Appello Genova, Sez I, 9.11.2020 n. 1034).

A riguardo rileva la Corte che il giudizio arbitrale trova fondamento, seguendo i motivi adottati dallo stesso Calista, in una consecutiva valutazione della fattispecie con la quale dapprima sono state confutate le ragioni da questi fatte valere e tendenti a dimostrare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1664 c.II c.c., ossia della causa sopravvenuta ed imprevedibile dedotta dall'istante e consistita nella modifica legislativa dipendente dall'entrata in vigore (nelle more tra la progettazione originaria presa in considerazione nel contratto e quella in variante) del D.M.14.1.2008 che avrebbe determinato una lievitazione dei prezzi di costruzione ed in secondo luogo si è preso atto della circostanza che, vertendosi in ipotesi di parziale modifica delle prestazioni pattuite, contrariamente agli impegni contrattuali assunti dalle parti, tali modifiche non erano state trasfuse in accordo scritto.

Rispetto a tale duplice ratio decidendi il comportamento attribuito al Calista (la sottoscrizione del progetto di variante depositato presso la Provincia di Pescara in data 22.3.2010 di cui lo stesso deduce la falsità), non costituisce l'elemento dirimente su cui si fonda la decisione ma viene preso in considerazione a mera riprova (per quanto non necessaria) della sua presumibile conoscenza già prima della stipula del contratto, dei diversi calcoli del cemento armato senza aver nulla richiesto alla committente; tuttavia a prescindere da tale elemento, la decisione arbitrale si fonda sulla affermata impossibilità di ritenere verificatosi un evento imprevedibile, di tipo naturale ed idoneo a scindere il rapporto sinallagmatico tra le prestazioni delle parti, tale non potendo intendersi la dedotta necessità di adeguarsi alle prescrizioni del disposto del D.M. 14.1.2008 entrato in vigore in data 1.7.2009 e dunque circa 4 mesi prima della stipula del contratto.





D'altronde non è contestato né contestabile che la variante progettuale costituisca modifica del contratto su cui le parti non si sono accordate per iscritto, pur essendo a tanto tenute, secondo le medesime pattuizioni originarie, ove interessate a far valere diverse pretese.

Non ricorre dunque alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo né tra parti diverse del dispositivo.

Tanto considerato e valutato che la querela di falso proposta in via incidentale è sottoposta a vaglio di ammissibilità anche sotto il profilo della rilevanza del documento ai fini del decidere nella causa in cui venga innestata non può che affermarsi che, alla luce della motivazione che sorregge la decisione arbitrale, è del tutto irrilevante l'eventuale accertamento della falsità della sottoscrizione del Calista sul progetto in variante, in quanto non sarebbe comunque idoneo a rendere scrutinabile il lodo sul merito della decisione, fondata su altra, esplicitata ratio .

Quanto al secondo motivo.

Anche tale motivo deve ritenersi inammissibile prendendo le mosse da un presupposto di base insussistente ossia che le norme indicate che disciplinano la materia edilizia siano norme di ordine pubblico, asseritamente violato, per quanto è dato comprendere, in ragione della allegata falsa attestazione contenuta nel progetto in variante.

Il tutto senza considerare:

- che l'aspetto trattato nel giudizio arbitrale afferisce alla mera debenza di un compenso aggiuntivo all'impresa appaltatrice;
- che le norme in materia edilizia, pur potendo astrattamente essere considerate norme fondamentali e cogenti dettate a tutela di interessi generali, vengono in rilievo, sotto il profilo dell'ordine pubblico solo nella misura in cui tutelano un corretto assetto del territorio, la cui violazione nel caso di specie in forza dei titoli abilitativi rilasciati in prima battuta ed in variante, neppure viene dedotta.
- che alcuna obliterazione del diverso contenuto dei primo e del secondo titolo abilitativo è stata compiuta dal Collegio arbitrale il quale ha invece considerato, a fondamento della decisione, che pur a fronte della approvata variante su cui l'opera è stata realizzata, non vi è stata revisione per iscritto delle condizioni contrattuali, imposta nello stesso contratto.

La domanda di nullità del lodo va conclusivamente dichiarata inammissibile.

Le spese del giudizio, esclusa la ricorrenza di profili di responsabilità aggravata consistenti nel dolo, colpa grave o abuso dello strumento processuale, liquidate come in con esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria, non svoltesi, seguono la soccombenza.

Va dato infine atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale;





-condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.777,00 per onorari oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

-ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

L'Aquila, 14.12.2021

Il Consigliere estensore

Mariangela Fuina

Il Presidente

Giancarlo De Filippis

Arbitrato in Italia

